



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n. 2209

Roma, - 2 MAG. 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

**Audizione informale sulle proposte di legge A.S. 2271 e connessi, inerenti
l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico
all'editoria**

**Valutazioni e considerazioni dell'Unione Stampa Periodica Italiana
(Roma, 3 maggio 2016)**



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n.

Roma,

La proposta di legge in esame (ATTO SENATO 2271) rappresenta un concreto tentativo di intervenire a sostegno di un settore che ha visto ulteriormente acuirsi una crisi talmente grave da metterne in discussione la stessa sopravvivenza.

Stiamo parlando della piccola e media editoria, che ha subito una radicale diminuzione del numero delle testate edite, a differenza della grande editoria che ha, invece, visto ridursi del numero delle copie vendute ed i ricavi pubblicitari, senza però che venisse mai minacciata la sopravvivenza dei giornali.

Questa crisi è stata generata da alcuni fattori, come la crisi generale dell'economia e, in misura ridotta, il proliferare di siti di informazione online, ma anche dalla progressiva, drastica riduzione dell'intervento pubblico sul settore.

Fino al 2010, per esempio, tutte le testate distribuivano in abbonamento postale a costi accessibili, in relazione alle varie tipologie di editori.

Questa possibilità favoriva non solo il mercato delle piccole e medie imprese, ma anche l'opera delle onlus di qualunque natura, alle quali era possibile sviluppare la ricerca di fondi non solo per gli scopi che si prefiggevano, ma anche per mantenere in piedi un intero sistema economico con i suoi dipendenti e tutto l'indotto che generava.

Il venir meno del contributo per le agevolazioni postali ha mortificato interi settori, non permettendo più ad essi di continuare a crescere. Anche la soluzione successiva, consistente negli Accordi tra editori e Poste, ha portato comunque ad un tariffario insostenibile, in particolare per l'editoria no-profit.

Questo, ripetiamo, è solo un esempio dell'effetto determinato dalla contrazione dell'intervento pubblico. Risulta, perciò, quanto mai opportuno e urgente un intervento legislativo che si proponga di intervenire a sostegno dei settori editoriali più deboli.

Non basterà un solo intervento, perché riteniamo che il problema postale dovrà essere affrontato in una legge di sistema che si proponga l'obiettivo di recuperare almeno in parte i numeri di spedizione in abbonamento precedenti al 2010.



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n.

Roma,

I. INTERVENTO URGENTE SULL'ATTUALE SISTEMA TARIFFARIO POSTALE

Tuttavia, in attesa di tale provvedimento, è assolutamente necessario intervenire per correggere una distorsione, generata da una interpretazione della PCM, sulla legge che attualmente regola le spedizioni.

In questo momento, tutti gli editori spediscono i loro prodotti a tariffe parzialmente ridotte, tranne le associazioni di categoria e comunque tutte le associazioni non-onlus, perché si ritiene che una interpretazione letterale della normativa vigente le escluda da tale beneficio.

A prescindere dalla correttezza dell'interpretazione del Dipartimento Editoria della PCM, sulla quale non intendiamo soffermarci, è chiaro che non era certamente nelle intenzioni del legislatore operare una tale, grossolana e ingiustificabile discriminazione tra giornali, per arrivare al risultato di far spedire un grande quotidiano a tariffa ridotta e un piccolo periodico a tariffa intera.

Un provvedimento inteso a sancire la parità tariffaria tra tutti i soggetti sarebbe assai semplice, giusto e senza oneri a carico dello Stato.

1.1 PROPOSTA DI EMENDAMENTO TARIFFE POSTALI

All'articolo 6 (Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)

Introdurre il seguente punto 2:

2. All'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n.353/03 convertito e integrato dalla Legge n. 46 del 27/2/04, le parole: "le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)" sono sostituite dalle parole: "gli editori iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)". Pertanto, anche le associazioni senza fini di lucro non rientranti espressamente nella previsione dell'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legge 353/2003 accedono alle le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010. A tal fine, la sottoscrizione di singole quote associative è titolo valido al rispetto del requisito previsto dall'articolo 2, lettere b) e g) del citato Decreto Legge 353/2003.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n.

Roma,

società Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46".

2. RASSEGNE STAMPA E DIRITTO D'AUTORE

E' opinione diffusa che la libera utilizzazione di articoli di giornali quotidiani e periodici generi un danno economico alle aziende editrici, pur nel quadro di una attività che si protrae da più di un secolo e che solo ultimamente è stata oggetto di controversia tra le parti in causa.

L'USPI ritiene che, trattandosi comunque di materia riguardante l'informazione, debba essere una legge a regolamentare i rapporti tra società di rassegna stampa ed editori, nel quadro di tutela di ogni attività di diffusione di materiale informativo.

In tal senso è indirizzato l'emendamento proposto.

Ma se, invece, sarà ritenuta preferibile la soluzione dell'accordo fra le parti, sarà imprescindibile la presenza al tavolo delle trattative della autorità di governo, affinché gli accordi non siano determinati solo da regole di mercato (e quindi da posizioni di forza dei soggetti più grandi), ma siano rispettosi dell'equilibrio complessivo del sistema editoriale e dei principi costituzionali.

In questa ottica, la definizione di alcuni principi base per legge potrebbe essere opportuna.

2.1 LA PROPOSTA NORMATIVA SUGGERITA DA USPI

Al fine di superare i dubbi tecnico-normativi esposti nel corso dell'ultimo incontro, fatta salva la ferma volontà di corrispondere un indennizzo agli editori per l'utilizzo dei contenuti editoriali, si suggerisce, all'interno della proposta di legge in materia di editoria di prevedere un articolo secondo quanto segue:

Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:

Art 6 bis:

1. I soggetti che forniscono rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli editori per i contenuti editoriali utilizzati per la realizzazione delle stesse.

2. Per valorizzare i contenuti editoriali, evitare limitazioni alla circolazione dell'informazione e distorsioni alla concorrenza nel settore, la misura del compenso e le condizioni di accesso ai contenuti editoriali e del loro utilizzo, sono definite con decreto del



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n.

Roma,

Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categorie delle parti interessate.

3. Il compenso, come determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è versato dal fornitore del servizio ai soggetti indicati dagli editori ovvero dalle organizzazioni di categoria degli stessi. Da tale disciplina sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. MODIFICA TESTO IN ESAME

3.1 PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLO 2

Numero 2: *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

lettera e) *con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:*

punto2) *“graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta”:*

ELIMINARE LE PAROLE: “comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita”.

MOTIVAZIONE: Essendo già prevista una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, sembra una eccessiva penalizzazione l'introduzione di una soglia del 30% della vendita, in raffronto alle copie distribuite, per accedere al contributo.

3.2 PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLO 3 (Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

Lettera c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

V.le Battista Bardanzellu, 95 - 00155 ROMA
Tel. 06.40.71.388 - 06.40.65.941 (anche fax)
<http://www.uspi.it> - E-mail: uspi@uspi.it
C.F. 80188110581

Prot. n.

Roma,

contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

AGGIUNGERE, dopo le parole: **“La seconda rata, a saldo, è versata entro”, le parole: “l’anno di esame della pratica e comunque non oltre”**.